

**Visti** gli articoli 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;

**Visto** l'art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" il quale:

- al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato;
- al comma 3 dispone che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;

**Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, il quale reca:

- al comma 2 che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di calendario scolastico esercitate dalle Regioni;
- al comma 3 che l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

**Tenuto conto**, in conformità delle disposizioni vigenti, del calendario delle seguenti festività nazionali:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;
- 25 dicembre: Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- 1° gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- 21 aprile: lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile: anniversario della Liberazione;
- 1° maggio: festa del lavoro;
- 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;

**Considerato** di prevedere, in aggiunta alle festività nazionali su elencate, le seguenti sospensioni regionali delle attività didattiche:

- 2 novembre 2013;
- dal 23 dicembre 2013 al 4 gennaio 2014 compreso;
- dal 3 marzo al 5 marzo 2014 compreso;
- dal 17 aprile al 22 aprile 2014 compreso;
- 26 aprile 2014.

**Ritenuto** di dover tener conto:

- dei carichi di apprendimento degli alunni;
- delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, di competenza degli Enti locali, erogati da aziende di trasporto;
- degli impegni assunti dalle Province e dai Comuni per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;

**Rilevata** l'opportunità di determinare in modo uniforme la data di inizio delle lezioni sul territorio regionale e precisamente:

- il 12 settembre 2013 per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado;

**Ritenuto** opportuno stabilire le seguenti date di termine delle lezioni:

- 11 giugno 2014 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
- 28 giugno 2014 per le scuole dell'infanzia;

**Preso atto** che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2013/2014, a seguito di quanto suddetto, detratti i giorni di festività nazionale e di sospensione regionale, sono rispettivamente:

- 207 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado;
- 222 per le scuole dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;

**Considerato** opportuno confermare che, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti, le istituzioni scolastiche, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, secondo le previsioni del DPR 275/1999 succitato, hanno la facoltà di:

- definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale concordandoli con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc);
- affrontare eventuali necessità di chiusure dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all'esigenza di concedere i locali scolastici in uso in quanto sede di seggio elettorale;

**Acquisito** con nota prot. n. AOODRFR – 2966 dd. 8 aprile 2013 il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

**Fatta riserva** di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale;

**Su proposta** dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

La Giunta regionale, all'unanimità

#### **delibera**

- 1) E' approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2013/2014 determinato come segue e sintetizzato nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione:
  - a) nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2013 e terminano il giorno 11 giugno 2014, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività nazionale e di sospensione regionale delle attività didattiche, di giorni 207 utili per lo svolgimento delle attività didattiche medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;
  - b) nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le attività didattiche hanno inizio il 12 settembre 2013 e terminano il 28 giugno 2014, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione regionale delle attività didattiche, di 222 giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;
  - c) la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:
    - calendario delle festività nazionali:
      - tutte le domeniche;
      - 1° novembre: festa di tutti i Santi;
      - 25 dicembre: Natale;
      - 26 dicembre: Santo Stefano;
      - 1° gennaio: Capodanno;
      - 6 gennaio: Epifania;
      - 21 aprile: lunedì dell'Angelo;
      - 25 aprile: anniversario della Liberazione;
      - 1° maggio: festa del lavoro;
      - 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;
    - sospensioni regionali delle attività didattiche

- 2 novembre 2013;
  - dal 23 dicembre 2013 al 4 gennaio 2014 compreso;
  - dal 3 marzo al 5 marzo 2014 compreso;
  - dal 17 aprile al 22 aprile 2014 compreso;
  - 26 aprile 2014.
- 2) Fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti, le istituzioni scolastiche, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, secondo le previsioni del DPR 275/1999 succitato, hanno la facoltà di:
    - definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale concordandoli con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti , ecc);
    - affrontare eventuali necessità di chiusure dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all'esigenza di concedere i locali scolastici in uso in quanto sede di seggio elettorale.
  - 3) Gli adattamenti del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.
  - 4) Al calendario scolastico regionale per l'a. s. 2013/2014 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.
  - 5) Viene fatta riserva di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale.
  - 6) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE